



**COMUNE DI CASTELVETRANO**  
**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

***NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  
CONSOLIDATO 2022***

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

La relazione sulla gestione ha il compito di supportare la definizione delle politiche che hanno retto il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e definirne gli eventuali scenari futuri.

### **LA NOTA INTEGRATIVA**

#### **Introduzione**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del COMUNE DI CASTELVETRANO secondo il dettato del D. Lgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

#### **IL BILANCIO CONSOLIDATO NEL SISTEMA DI BILANCIO DI UN ENTE LOCALE**

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che recita:

*“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”*

*Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “nota integrativa”, che ha il compito di indicare:*

- *i criteri di valutazione applicati;*

- *le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*
- *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- *la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*
- *la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*
- *la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;*
- *cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*
- *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- *l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;*
- *della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*
- *delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*
- *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;*
- *della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;*
- *della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;*
- *qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*
- *l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:*
- *della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;*
- *delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;*
- *delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.*

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo “COMUNE DI CASTELVETRANO”.

## **IL BILANCIO CONSOLIDATO - CRITERI DI FORMAZIONE**

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. *metodo proporzionale*).

Si rimanda alle sezioni successive per il dettaglio della quantificazione numerica.

## **IL GRUPPO COMUNE DI CASTELVETRANO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO**

Il Comune individua il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e l'area di consolidamento analizzando le fattispecie rilevanti per definire il perimetro di consolidamento provvedendo a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4.

In particolare un ente strumentale viene classificato, alla luce dell'articolo 11-ter del d. lgs 118/2011, in:

**ente strumentale controllato** di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
2. il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
3. la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
4. l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
5. un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

**ente strumentale partecipato** da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza esposte.

Mentre le società sono così definibili :

**società controllate** da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

2. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

**società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2021, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti (in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti):

<b>Anno 2022</b>	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Ricavi caratteristici</b>
<b>COMUNE DI CASTELVETRANO</b>	142.959.457,38	78.987.519,21	34.003.848,84
<b>SOGLIA DI RILEVANZA (3% dal 2018)</b>	4.288.783,74	2.369.625,58	1.020.115,47

Si considerano irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori al 3% del capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;

La valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente, disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti, per le motivazioni sopraesposte, risultano incluse nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del COMUNE DI CASTELVETRANO le società:

- **S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;**
- **FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%.**

## **IL BILANCIO CONSOLIDATO - I CRITERI DI VALUTAZIONE**

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate e degli enti strumentali controllati facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi.

Ciò premesso, dall'analisi delle diverse note integrative dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento si evince che le diverse poste patrimoniali sono così valutate:

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>costo di acquisto comprensivo di oneri di diretta imputazione al netto del fondo di ammortamento</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>costo di acquisto comprensivo di oneri di diretta imputazione al netto del fondo di ammortamento</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>costo di acquisto</b>
<b>RIMANENZE</b>	<b>non presenti</b>
<b>CREDITI</b>	<b>presunto valore di realizzo calcolato secondo il principio di prudenza</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>valore nominale</b>
<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>criteri di prudenza e competenza</b>
<b>TFR</b>	<b>applicazione della vigente legislazione - art. 2120 c.c.</b>
<b>DEBITI</b>	<b>valore nominale</b>
<b>PROVENTI</b>	<b>annualità di accertamento - principio di competenza finanziaria</b>
<b>ONERI</b>	<b>annualità di liquidazione - principio di competenza finanziaria</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>aliquote di legge</b>

## IL BILANCIO CONSOLIDATO - LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati i dati dello Stato Patrimoniale consolidato dell'esercizio 2022.

### Impatto dei valori nel consolidato

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto patrimoniale consolidato partendo dal conto patrimoniale dell'ente.

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	Consolidato
<b>ATTIVO</b>				
	Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione			
	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	Immobilizzazioni immateriali	81.946,53	400,28	82.346,81
	Immobilizzazioni materiali	82.062.791,93	4.034,02	82.066.825,95
	Immobilizzazioni Finanziarie	35.338,00		35.338,00
	<b>Rimanenze</b>			
	Crediti	52.520.430,69	4.324.695,08	56.845.125,77
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	Disponibilità liquide	8.258.950,68	388.665,75	8.647.616,43
	<b>RATEI E RISCONTI</b>		22,09	22,09
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>142.959.457,83</b>	<b>4.717.817,22</b>	<b>147.677.275,05</b>
<b>PASSIVO</b>				
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	78.987.519,21	37.154,16	79.024.673,37
	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	17.563.097,33	302.006,45	17.865.103,78
	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		233.290,89	233.290,89
	<b>DEBITI (1)</b>	46.408.841,29	3.907.700,31	50.316.541,60
	<b>RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI</b>		237.665,41	237.665,41
	<b>INVESTIMENTI</b>			
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>142.959.457,83</b>	<b>4.717.817,22</b>	<b>147.677.275,05</b>

## IL BILANCIO CONSOLIDATO - IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 e i dati del conto economico consolidato.

### Impatto dei valori nel conto economico

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto economico consolidato partendo dal conto economico dell'ente capogruppo.

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	consolidato
	<b>COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>	34.003.848,84	2.379.761,74	36.383.610,58
	<b>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	31.381.688,44	2.375.530,23	33.757.218,67
	Differenza fra componenti negativi e positivi della gestione ( A - B )	2.622.160,40	4.231,51	2.626.391,91
	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	-645.499,65	-726,65	-646.226,30
	<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	-993.935,08		-993.935,08
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	982.725,67	3.504,86	986.230,53
	<b>IMPOSTE</b>	517.138,69	1.655,60	518.794,29
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	465.586,98	1.849,26	467.436,24